

CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 4 settembre 1995, n. 9292.

Nel caso di mancata tempestiva rimozione della causa di incompatibilità da parte dell'interessato, e un elettore abbia avviato il procedimento di cui all'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154, la decadenza dell'eletto avviene per la mancata osservanza del termine di dieci giorni di cui all'articolo 7, commi sesto e settimo, e non di quello – sempre di dieci giorni – di cui all'articolo 6, quarto comma.

Omissis.

Il primo profilo di censura è destituito di fondamento. Va premesso, infatti che, prendendo le mosse della fondamentale pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte citata dal ricorrente (SS. UU. 26 giugno 1987, n. 5669), la disciplina introdotta dalla legge 23 aprile 1981, n. 154, non ha abrogato né ha modificato l'art. 9 bis, comma 3, della legge 16 maggio 1960, n. 570 (sub art. 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147), applicabile alle elezioni regionali in forza del richiamo contenuto nell'art. 19 della legge 17 febbraio 1986, n. 108, con la conseguenza che resta sempre consentita la diretta proponibilità davanti al giudice ordinario dell'azione volta a ottenere la pronuncia di decadenza dell'eletto, indipendentemente dalle iniziative del Consiglio regionale e senza che sia necessario il previo esperimento del procedimento amministrativo. Ne consegue che, se da un lato il candidato eletto ha la facoltà di rimuovere nel termine di dieci giorni previsto dall'ultimo comma dell'art. 6 della legge n. 154 del 1981 la causa di ineleggibilità (sopravvenuta) e quella di incompatibilità (anteriore o sopravvenuta alle elezioni), l'elettore, nel caso di mancata rimozione spontanea della causa ostativa, ha una duplice scelta: egli può, cioè, agire direttamente dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, ovvero può segnalare la situazione al Consiglio regionale perché dia inizio al procedimento amministrativo regolato dal successivo art. 7, salva restando per l'elettore e per l'eletto la facoltà di impugnare dinanzi all'autorità giudiziaria la delibera conclusiva emessa dal Consiglio regionale. La scelta dipende da considerazioni di opportunità, potendo il cittadino elettore preferire la promozione del procedimento amministrativo per pervenire più celermente a una delibera di decadenza dell'eletto, al quale resterebbe affidata così l'iniziativa giudiziaria contro il provvedimento di decadenza. Va ulteriormente precisato che sia la pronuncia del consiglio regionale, sia quella del giudice ordinario sono strutturate come pronunce meramente dichiarative, con le quali l'autorità amministrativa e quella giudiziaria si limitano a dare atto che il consigliere eletto non può ricoprire la carica elettiva per il sopravvenire di una causa di incompatibilità e, quindi, dal momento stesso in cui tale incompatibilità si è verificata, per non essere stata tempestivamente rimossa. Tuttavia, poiché l'alternativa fra il ricorso all'autorità amministrativa o quello immediato all'autorità giudiziaria è rimessa alla scelta dell'elettore, qualora questi, come specie, abbia preferito promuovere lo svolgimento del procedimento amministrativo di cui all'art. 7 della legge n. 154 del 1981, la decadenza dell'eletto si verifica (sia pur con effetti retroattivi) non già per la mancata osservanza del termine di dieci giorni previsto dall'art. 6, ultimo comma della legge predetta, bensì per la mancata osservanza del termine di dieci giorni previsto dall'art. 7, comma 6, ai sensi del quale, dopo la contestazione della causa di incompatibilità, il consigliere eletto può provvedere spontaneamente alla sua rimozione nei dieci giorni successivi; se egli si limita, nel termine predetto, a formulare osservazioni per contestare la dedotta incompatibilità, il consiglio regionale, nei dieci giorni successivi, delibera definitivamente e, se ritiene sussistente la causa di incompatibilità, invita il consigliere eletto a rimuoverla o a optare per la carica che intende conservare; e, solo se l'eletto non provveda nei successivi dieci giorni, il consiglio regionale lo dichiara decaduto (ex tunc). Ne consegue che, poiché l'oggetto del presente giudizio è costituito dall'impugnazione della delibera del Consiglio regionale, la quale aveva convalidato l'elezione dello ... dando atto della tempestiva rimozione della causa di incompatibilità, il termine di riferimento per tale rimozione non è nella specie quello dell'art. 6, bensì quello dell'art. 7 della legge n. 154 del 1981, che risulta pienamente osservato dallo ..., indipendentemente dal maggior termine di quindici giorni concesso al consigliere eletto in applicazione dell'art. 15 del regolamento interno del consiglio regionale approvato con D.C.R. in data 8 marzo 1972, n. 54.

Omissis.